

**SPECIALE
DECRETO
IRPEF**La guida ai provvedimenti
per imprese e persone fisiche**RENDITE FINANZIARIE****Dal 1° luglio scatta
la tassazione del 26%**

Marco Piazza e Valentino Tamburro > pagina 49

DECRETO RENZI**3 | Attività finanziarie****Gli interessati**Persone fisiche, enti non commerciali,
società semplici e soggetti non residenti

Rendite, dal 1° luglio scatta il 26%

I fondi pensione pagano l'11,5% (0,50 in più) - Titoli pubblici sempre al 12,5%

Marco Piazza

Scatta da martedì 1° luglio l'aumento dal 20% al 26% dell'aliquota sui **proventi di natura finanziaria**. Il decreto legge 66 del 2014 (decreto Irpef) che lo prevede ha, infatti, concluso ieri l'iter di conversione in legge.

Le novità impatteranno, di fatto, solo sui soggetti che non detengono le attività finanziarie nell'esercizio d'impresa: privati persone fisiche, enti non commerciali per gli investimenti fatti nella loro attività istituzionale, società semplici e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Gli strumenti finanziari che non subiscono gli effetti dell'au-

L'ARMONIZZAZIONE

Le minusvalenze realizzate in precedenza, deducibili in quattro anni, vanno ricalcolate per allinearle alla nuova aliquota

mento sono:

- i titoli pubblici italiani, quelli equiparati emessi da organismi sovranazionali (si veda la circolare n. 11/E del 2012) e quelli emessi da Stati esteri *white list* (cioè inclusi nella lista di cui al Dm 4 settembre 1996) i quali mantengono l'aliquota del 12,5% sia sui redditi diversi sia sugli interessi: tra questi ultimi ci sono i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa; inoltre gli interessi sui buoni postali fruttiferi emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti mentre quelli sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25 per cento;
- gli «scarti prezzi» positivi di pronti contro termine sui

Il confronto

Che cosa cambia nella tassazione delle rendite finanziarie

Tipologia di reddito	Modalità di imposizione	Fino al 30 giugno 2014	Dal 1° luglio 2014	Opzione per affrancamento ex DL 66/2014
Interessi su conti correnti, certificati di deposito, time deposit, conti deposito	Ritenuta a titolo d'imposta	20%	26%	No
Interessi su titoli obbligazionari emessi da società private, italiane ed estere	Imposta sostitutiva	20%	26%	No
Dividendi relativi a partecipazioni non qualificate provenienti da Paesi <i>white list</i>	Ritenuta o imposta sostitutiva	20%	26%	No
Proventi dei fondi comuni istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato (per la parte investita in strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato)	Ritenuta a titolo d'imposta	20%	26%	No
Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente	Ritenuta a titolo d'acconto	20%	26%	No
Capital gain derivanti dalla negoziazione di partecipazioni non qualificate in società italiane	Imposta sostitutiva	20%	26%	Si
Dividendi relativi a partecipazioni non qualificate provenienti da società italiane	Imposta sostitutiva	20%	26%	No
Capital gain e dividendi relativi a partecipazioni qualificate (che concorrono alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 49,72% del loro ammontare)	Tassazione progressiva Irpef *	Minima 11,4% Massima 21,37%	Minima 11,4% Massima 21,37%	No*
Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, eccetera), sui titoli di Stato esteri <i>white list</i>	Imposta sostitutiva	12,5%	12,5%	No
Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri <i>white list</i>	Imposta sostitutiva	20%	12,5%	No
Proventi di natura finanziaria percepiti da fondi pensione	Imposta sostitutiva	11%	11,5%	No
Proventi di natura finanziaria percepiti dalle Casse previdenziali dei liberi professionisti	Ritenuta o imposta sostitutiva	20%	20%**	No

Nota: * nel calcolo delle aliquote minime e massime non si è tenuto conto dell'incidenza di addizionali regionali e comunali. La disciplina relativa alla rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate è contenuta nella legge n. 147/2013; ** la disposizione prevede che partire dal 1° luglio 2014 trovi applicazione la nuova aliquota del 26% su tali proventi. Tuttavia, attraverso l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 6% della base imponibile su cui verranno applicate le ritenute e imposte sostitutive nella misura del 26%, a partire dal 1° gennaio 2015 le Casse professionali potranno recuperare integralmente le maggiori imposte versate nel periodo luglio - dicembre 2014

titoli pubblici e assimilati di cui sopra;

■ gli interessi dei titoli di risparmio dell'economia meridionale, soggetti all'imposta del 5%; mentre le plusvalenze e minusvalenze saranno assoggettate all'imposta del 26 per cento;

■ gli utili distribuiti a società residenti in Stati Ue o *See white list* (salva l'esenzione per quelli distribuiti a «madri comunitarie»), che continuano a essere soggetti alla ritenuta dell'1,375% di cui all'articolo 27, comma 3 inter del Dpr 600/73.

■ gli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l'emissio-


46%

Cresce di circa 4 punti (prima era il 42%) la tassazione complessiva società/piccoli azionisti

ne di obbligazioni sui mercati internazionali (articolo 26-quater, comma 8 bis, Dpr 600/73), che continuano a essere soggetti alla ritenuta del 5 per cento;

■ il risultato di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani che resta assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11%, elevata all'11,5% per il 2014;

■ gli utili corrisposti a fondi pen-



sione europei e di Stati *See white list* che restano soggetti a una ritenuta agevolata dell'11%; letteralmente non si applica l'aumento all'11,5% per il 2014 previsto per i fondi nazionali.

Passa dal 20% al 12,5% la tassazione dei proventi e delle plusvalenze sui titoli degli enti territoriali di Stati esteri *white list*.

Continuano inoltre essere esenti da ritenuta imposta sostitutiva:

■ gli interessi corrisposti – all'interno dei gruppi societari – a società residenti nella Ue, nel rispetto degli altri requisiti di cui all'articolo 26 quater del Dpr 600/73;

■ gli utili corrisposti alle società madri o figlie comunitarie di cui all'articolo 27-bis del Dpr 600/73;

■ i redditi di natura finanziaria percepiti da non residenti privi dei requisiti di territorialità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f) del Testo unico o non tassabili per effetto dell'articolo 26 bis del Dpr 600/73 o 5, comma 5 del Dlgs 461 del 1997.

Con riferimento alle minusvalenze realizzate in periodi di imposta precedenti, l'articolo 3, comma 13 del decreto stabilisce che sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi "non qualificati" realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione: rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, nella misura del 48,08% (12,5/26%); rilevati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, nella misura del 76,92% (20/26%).

Oicr. Per gli strumenti mobiliari la plusvalenza diventa reddito di capitale

Fondi comuni, cambio di regime a data incerta

L'aumento dell'aliquota delle ritenute sui proventi di natura finanziaria si sovrappone alla radicale modifica del regime fiscale dei proventi di organismi d'investimento collettivo italiani ed esteri introdotta con il dlgs 44 del 2014.

Quest'ultimo provvedimento, emanato per dare attuazione alla direttiva 61/2011/Ue (sui fondi comuni d'investimento alternativi), contiene anche norme fiscali di notevole impatto. In sintesi:

1) per gli **Oicr** non immobiliari, in caso di cessione o rimborso in perdita, si realizza una minusvalenza rientrante nel novero dei redditi diversi; in caso di cessione o rimborso in utile si realizza solo un reddito di capitale e non, a differenza che in passato per gli **Etf**, anche un reddito diverso;

2) per gli **Oicr** immobiliari, a

differenza di quanto accade per i fondi non immobiliari, in caso di cessione si realizzano solo redditi diversi, in caso di rimborso in utile si realizzano solo redditi di capitale e in caso di rimborso in perdita solo minusvalenze.

La decorrenza del dlgs 44, entrato in vigore il 9 aprile 2014, non è però chiara. Pochi intermediari hanno modificato le procedure entro il 9 aprile (ottenuto conto dello Statuto del contribuente, entro l'8 giugno); la maggioranza ritiene che le novità fiscali decorrano dal 1° luglio 2014, in concomitanza con l'aumento delle aliquote; altri intermediari fanno riferimento alla data del 22 luglio 2014, termine contenuto nell'articolo 15 del dlgs 44 del 2014.

Tutti auspicano che il legislatore o l'Amministrazione finanziaria risolvano la questione al

più presto essendo scontato che il legislatore non avesse intenzione di lasciare agli intermediari i soli 15 giorni di *vacatio legis* per aggiornare i sistemi informatici.

A ciò si aggiunge che l'articolo 3, comma 12 del Dl 66 del 2014 stabilisce, con formula un po' criptica, che per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti da **Oicr** (compresi i fondi immobiliari) nazionali ed esteri l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, ma per quelli riferibili a importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20 per cento.

Secondo l'orientamento prevalente, di cui però si attende una conferma, i redditi in perdita saranno comunque "pesati" al 26%, mentre quelli in utile saranno tassati al 20% fino a concorrenza dei maggiori valori di mercato (NAV per i non quotati, prezzo di borsa per i quotati) al 30 giugno 2014 rispetto al costo medio.

M. Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

TEST DI CONVENIENZA

Con le nuove regole, i dividendi sulle partecipazioni non qualificate sono tassati quattro volte in più degli interessi sui titoli di Stato, tenendo conto del fatto che non sono deducibili dal reddito della società. L'aumento della tassazione finisce, inoltre, per creare un fenomeno di doppia imposizione economica. La tassazione delle attività finanziarie, infine, viene aggravata dall'imposta di bollo del 2 per mille sul patrimonio.

Capital gains. In caso di cessione

Prelievo più alto per le partecipazioni non qualificate

Valentino Tamburro

■ Aumenta la tassazione per le plusvalenze derivanti dalla negoziazione di **partecipazioni non qualificate** mentre resta inalterata quella relativa alla compravendita di partecipazioni qualificate. È questo il contenuto finale della conversione del decreto 66 (Irpef): l'emendamento approvato lo scorso mese in commissione al Senato (si veda Il Sole 24 Ore del 21 maggio), che innalzava dal 49,72% al 60,46% la quota imponibile dei capital gains relativi a partecipazioni qualificate, è stato infatti soppresso. Ne consegue che dal 1° luglio le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate saranno tassate nella misura del 26% (in luogo del 20% previsto attualmente) mentre quelle relative a partecipazioni qualificate saranno assoggettate ad un'imposizione che va da un minimo dell'11,4% ad un massimo del 21,37%.

Anche se si considera che a questa forbice di valori va sommato il peso costituito dalle addizionali regionali e comunali, in nessun caso la tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate risulterà più onerosa rispetto a quella applicabile ai capital gains derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate. Il legislatore ha così ribaltato uno dei capisaldi dell'attuale sistema di imposizione che prevede, per i redditi più elevati, una maggiore tassazione dei capital gains e dividendi derivanti da partecipazioni qualificate rispetto a quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.

La capacità contributiva espressa dai "soci imprenditori" (titolari delle partecipazioni qualificate) è infatti superiore a quella espressa dai "soci risparmiatori" (titolari delle partecipazioni non qualificate) ed era pertanto pienamente coerente con il dettato costituzionale la previsione di un regime fiscale più oneroso nei confronti della prima categoria di soci. L'ulteriore effetto "collaterale" derivante dal nuovo si-

stema impositivo di dividendi e plusvalenze è costituito dal fatto che la tassazione complessiva società/soci titolari di partecipazioni non qualificate supera ormai la soglia del 46%, senza tener conto di addizionali regionali e comunali. Nel caso delle partecipazioni non qualificate, per i redditi più elevati la sommatoria dell'imposizione gravante sulla società e sui soci coincide invece con l'aliquota massima prevista ai fini Irpef, pari al 43%.

È evidente che il "riequilibrio" dei due sistemi di tassazione non poteva essere raggiunto attraverso l'innalzamento dell'imposizione sui dividendi e capital gains derivanti da partecipazioni qualificate ma semmai attraverso una riduzione dell'imposta sul reddito delle società a un livello tale da non rendere troppo oneroso il carico fiscale complessivo gravante sulla società e sui soci. Le contingenti necessità di gettito non hanno reso possibile tale scelta "coraggiosa", ma in futuro è probabile che il legislatore dovrà tornare a lavorare su tale tema.

LA DISPARITÀ

Anche con le addizionali regionali e comunali la tassazione sulle plusvalenze qualificate risulta sempre inferiore

La compensazione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, già realizzate alla data del 30 giugno 2014, subirà una decurtazione a partire dal prossimo 1° luglio, mentre sarà possibile optare per l'affrancamento delle plusvalenze latenti relative alle partecipazioni non qualificate comunicando tale intenzione al proprio istituto di credito entro il prossimo 30 settembre. La rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni qualificate scade invece il prossimo 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I «riflessi»

01 | MINUSVALENZE

Le minusvalenze relative a partecipazioni non qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2011, oggi deducibili nella misura del 62,5%, saranno deducibili dal 1° luglio nella misura del 48,08%. Quelle realizzate nel periodo 1° gennaio 2012 - 30 giugno 2014 saranno invece deducibili nella misura del 76,92% a partire dal prossimo 1° luglio.

02 | PLUSVALENZE LATENTI

La rivalutazione delle partecipazioni qualificate (al 4%) va fatta entro il 30 giugno. Il 30 settembre scade invece il termine per comunicare alle banche l'intenzione di affrancare (al 20%) le partecipazioni non qualificate.

Serve un'opzione

«Salvi» i guadagni maturati entro giugno

Marcella Valsecchi

La nuova aliquota del 26% si applica sulle **plusvalenze e minusvalenze** realizzate dal 1° luglio prossimo. Per evitare gli effetti penalizzanti che possono derivare dall'aumento, il dl 66 consente di affrancare, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 20%, i redditi diversi "non qualificati" maturati sulle attività detenute al 30 di giugno. Sono esclusi i redditi derivanti dalla partecipazione a Oicr, per i quali è previsto un regime transitorio specifico (si veda l'altro servizio). Il contribuente dovrà quindi effettuare una valutazione di convenienza tenendo conto anche del regime prescelto per la gestione fiscale delle proprie attività finanziarie. Se infatti le attività sono in regime dichiarativo, l'opzione (che andrà manifestata in Unico 2015, previo versamento dell'imposta entro il 16 novembre prossimo) dovrà riguardare tutte le attività finanziarie "non qualificate", diverse dai titoli pubblici e assimilati, detenute. Nel caso invece di regime amministrato, l'opzione deve essere esercitata - con comunicazione all'intermediario entro il prossimo 30 settembre - per ciascun dossier posseduto, anche se detenuto presso il medesimo intermediario. Il problema dell'affrancamento non riguarda invece il caso di opzione per il regime del risparmio gestito che prevede la tassazione secondo il criterio di maturazione.

In caso di regime amministrato, il disallineamento temporale tra la situazione finanziaria esistente al 30 giugno e quella alla data di esercizio dell'opzione comporta notevoli difficoltà operative per gli intermediari: se infatti il valore affrancabile deve essere determinato sulla base delle plusvalenze già esistenti al 30 giugno, lo stesso valore deve essere poi imputato a titoli che sono ancora in portafoglio alla data di esercizio

dell'opzione (o meglio, alla data in cui l'intermediario ne riceve comunicazione), in assenza dei quali l'opzione perde convenienza.